

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Impianti pubblicitari stradali - Autorizzazione all'installazione - Diniego della P.A. - Generico riferimento al fatto che la installazione è prevista in prossimità di una intersezione stradale - Illegittimità.

Tar Toscana - Firenze, Sez. III, 4 marzo 2022, n. 283

“[...] il diniego alla installazione del cartello pubblicitario (o meglio al mantenimento dello stesso, da lungo tempo assentito) è stato motivato dalla Provincia di Livorno con riferimento alla circostanza che lo stesso risulterebbe collocato in violazione dell’art. 51, comma 3, lett. b) del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, che vieta l’installazione di cartelli pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni; il profilo motivazionale che assiste l’atto gravato non chiarisce meglio le valutazioni che l’amministrazione ha compiuto mentre, ad avviso del Collegio, l’atto medesimo avrebbe avuto bisogno, per risultare legittimo, di un più intenso apparato motivazionale; ciò in considerazione dei seguenti elementi: il cartello risulta posizionato nel medesimo luogo da lungo tempo; nell’atto di assentimento del Comune [...] si dava conto di un parere favorevole dell’ANAS, che ebbe quindi a valutare la situazione fattuale non ritenendola preclusiva all’installazione dell’opera; la Polizia Municipale [...] ha ritenuto la posizione del cartello pubblicitario in esame conforme al Codice della Strada; la medesima Polizia Municipale ha chiarito che il suddetto cartello non è posizionato proprio sulla intersezione stradale [...]; di fronte a questi elementi l’amministrazione provinciale non poteva limitarsi a respingere l’istanza senza dar conto delle ragioni tecniche e delle valutazioni operative idonee a giustificare un diniego di mantenimento di un cartello pubblicitario in luogo che, dai profili evidenziati, non risulterebbe di effettivo pericolo per la sicurezza della circolazione stradale [...].

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso introduttivo del giudizio la società Fratelli Scorolli e C. s.n.c. impugna il provvedimento della Provincia di Livorno n. 1098 del 25 settembre 2015 con il quale viene respinta l’istanza della ricorrente volta ad ottenere il nulla-osta per l’installazione di impianto pubblicitario a richiamo dell’esercizio commerciale bar Zodiaco, sulla SRT 206 Pisana – Livornese al km 32 + 700 lato sinistro, nel centro abitato di Collesalveti, in quanto *“la posizione nella quale è richiesta l’installazione non è conforme a quanto disposto dall’art. 51 c. 3 lett. b) del Regolamento di esecuzione al CdS (DPR 495/92), che vieta l’installazione in corrispondenza delle intersezioni”*.

2 – Parte ricorrente evidenzia, in fatto, che il Comune di Collesalveti aveva rilasciato nel 1996 alla dante causa della ricorrente l’autorizzazione alla installazione del medesimo impianto nel medesimo

luogo, che l'impianto si trova a 12 metri dall'asse stradale e che è posto in area privata e non pubblica. Essa quindi articola nei confronti dell'atto impugnato i seguenti motivi di ricorso:

- con il primo motivo censura il provvedimento gravato in quanto emesso in violazione del termine per la conclusione del procedimento, che nella specie è di 60 giorni, e senza che nell'atto sia dato conto di ciò e dei motivi del ritardo;
- con il secondo motivo evidenzia l'avvenuta formazione del silenzio-assenso in esito al decorso del termine per la conclusione del procedimento, cui avrebbe dovuto seguire, per l'adozione di atto espresso di segno negativo, l'assunzione di un atto di autotutela volto all'annullamento dell'assenso implicito, che non c'è stato;
- con il terzo motivo censura nel merito il gravato provvedimento, richiamando l'accertamento della polizia municipale che ha verificato la conformità alla disciplina del Codice della strada del posizionamento del cartello;
- con il quarto motivo evidenzia il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente, stante il pregresso assentimento e l'ambiguità delle determinazioni dell'amministrazione.

La società ricorrente conclude quindi per l'annullamento del provvedimento gravato e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno subito.

3 – La Provincia di Livorno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Il ricorso deve essere accolto, alla luce dei seguenti rilievi:

- risulta infondato il primo motivo di gravame, poiché l'adozione dell'atto oltre il termine fissato per la conclusione del relativo procedimento amministrativo non comporta l'illegittimità dell'atto stesso; il decorso del termine massimo, che può avere altri effetti giuridici, non consuma il potere amministrativo e non comporta quindi l'invalidità dell'atto che, in forza del potere medesimo, sia adottato, ancorché tardivamente;
- risulta del pari infondato il secondo motivo di gravame, non potendo ritenersi che il decorso del termine di conclusione del procedimento comporti, nel caso di specie, il silenzio-assenso, quindi il silenzioso rilascio dell'autorizzazione al mantenimento del cartello pubblicitario nel luogo richiesto; risulta tal fine decisivo il rilievo che l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisca che il meccanismo del silenzio-assenso, che comporta un effetto *ex lege* positivo, di accoglimento di un'istanza, pur in mancanza di svolgimento del relativo procedimento amministrativo, non si applica agli atti e procedimenti in materia di "*pubblica incolumità*"; non par dubbio infatti che la

disciplina del Codice della Strada che ha qui trovato applicazione sia funzionale a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a tutelare la pubblica incolumità dei vari utenti della strada;

– il terzo e quarto motivo, che possono essere fatti oggetto di congiunto esame, risultano invece fondati; il diniego alla installazione del cartello pubblicitario (o meglio al mantenimento dello stesso, da lungo tempo assentito) è stato motivato dalla Provincia di Livorno con riferimento alla circostanza che lo stesso risulterebbe collocato in violazione dell'art. 51, comma 3, lett. b) del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, che vieta l'installazione di cartelli pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni; il profilo motivazionale che assiste l'atto gravato non chiarisce meglio le valutazioni che l'amministrazione ha compiuto mentre, ad avviso del Collegio, l'atto medesimo avrebbe avuto bisogno, per risultare legittimo, di un più intenso apparato motivazionale; ciò in considerazione dei seguenti elementi: il cartello risulta posizionato nel medesimo luogo da lungo tempo; nell'atto di assentimento del Comune di Collesalveti del 1996 si dava conto di un parere favorevole dell'ANAS, che ebbe quindi a valutare la situazione fattuale non ritenendola preclusiva all'installazione dell'opera; la Polizia Municipale di Collesalveti, anche in data 14 novembre 2015, ha ritenuto la posizione del cartello pubblicitario in esame conforme al Codice della Strada; la medesima Polizia Municipale ha chiarito che il suddetto cartello non è posizionato proprio sulla intersezione stradale, trovandosi a 13,60 m. dall'area di intersezione; di fronte a questi elementi l'amministrazione provinciale non poteva limitarsi a respingere l'istanza senza dar conto delle ragioni tecniche e delle valutazioni operative idonee a giustificare un diniego di mantenimento di un cartello pubblicitario in luogo che, dai profili evidenziati, non risulterebbe di effettivo pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

6 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Deve invece essere respinta la domanda di risarcimento dei danni, stante la considerazione che al diniego di autorizzazione non ha fatto seguito la rimozione del cartello. La valutazione complessiva dei fatti giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4 *bis*, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

IL SEGRETARIO